

Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3

Misure per il contenimento della spesa regionale.

(BUR n. 4 del 16 gennaio 2015)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 13 marzo 2015, n. 9)

Art. 1

1. (abrogato)
2. (abrogato)
3. (abrogato)¹
4. ² Ai fini del contenimento della spesa, nelle more della riorganizzazione di Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione, Commissioni e Comitati nominati dalla Regione, gli emolumenti e/o gettoni di presenza spettanti ai componenti, anche di vertice, sono ridotti della metà rispetto a quelli attualmente in essere, con decorrenza 1 gennaio 2015.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

¹Commi abrogati dall'art. 1, comma 1 della L.R. 13 marzo 2015, n. 9 che precedentemente così recitavano: «1. Ai fini del contenimento della spesa, il personale della Regione Calabria è inserito in un ruolo «unico», senza differenze tra personale della Giunta e personale del Consiglio. 2. Ogni norma di legge e regolamento in contrasto con tale principio deve intendersi abrogata. 3. La Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rideterminerà la struttura organizzativa, con riduzione delle strutture dirigenziali, anche di massimo livello, attualmente esistenti.».

²La parola «sempre» è soppressa dall'art. 1, comma 2 della L.R. 13 marzo 2015, n. 9.